



Fondazione

Fondazione "Caorle Città dello Sport"

Via Roma, 26

30021 CAORLE (VE)

tel 0421.219264 – fax 0421.219302

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI, DELL'ASSICURAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI.

Foglio notizie:

APPROVATO

con deliberazione del Consiglio di Gestione del 24.01.2015

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle missioni degli Amministratori della Fondazione (Presidente e Consiglieri) in relazione al disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Ente;
2. Ai fini dell'ammontare dei rimborsi delle spese, come disposto dall'art. 22 comma 2, per analogia si fa riferimento al Regolamento del Comune di Caorle, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.02.2006 e s.m.i, al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2

Autorizzazione alle missioni

1. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate dal Presidente, secondo le indicazioni dell'art. 22 comma 1 lett. p) dello Statuto.

Art. 3

Individuazione delle missioni

1. Ai soli fini dell'applicazione del presente regolamento, le missioni degli Amministratori si distinguono in:
 - a) missioni nell'ambito del territorio nazionale;
 - b) missioni all'estero.
2. Costituisce missione, che sia stata preventivamente deliberata e/o autorizzata, qualunque attività svolta dagli Amministratori al di fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi, convegni e riunioni in genere, aventi attinenza con l'attività della Fondazione.
3. Costituisce, altresì, missione direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, la partecipazione degli Amministratori alle riunioni degli organi delle associazioni internazionali, nazionali, regionali, provinciali ed intercomunali di cui fa parte la Fondazione.

Art. 4

Svolgimento delle funzioni nel territorio comunale

1. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune di Caorle ove ha sede la Fondazione, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione ad ogni riunione o incontri al di fuori dei casi di cui al secondo comma e per la presenza necessaria presso le sedi degli uffici o nelle manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune di Caorle o Fondazione, per lo svolgimento del mandato.
2. Come previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto non costituiscono spese straordinarie e non possono essere quindi rimborsate quelle sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio.

TITOLO II
Soggetti abilitati alle missioni

Art. 5
Presidente

1. Il Presidente dispone le proprie missioni nell'ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale nella sua piena autonomia e senz'altra formalità, nel rispetto dell'art. 22 dello Statuto.
2. Il Presidente può effettuare missioni all'estero per ragioni connesse alla sua carica istituzionale con autorizzazione del Consiglio, resa con apposita deliberazione.
3. Il Presidente, al rientro, depositerà presso gli uffici i documenti in originale comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.
4. Al Presidente della Fondazione è riconosciuto un telefono di servizio fornito secondo le modalità di legge dall'Ente.

Art. 6
Consiglieri

1. I membri del Consiglio di Gestione della Fondazione, su autorizzazione scritta del Presidente, possono effettuare missioni nell'ambito del territorio provinciale, regionale e nazionale, nel rispetto dell'art. 22 dello Statuto.
2. I consiglieri possono recarsi in missione all'estero per l'espletamento delle funzioni esercitate, o su delega del Presidente per rappresentare l'Ente, esclusivamente con autorizzazione del Consiglio, resa con preventiva deliberazione.
3. I Consiglieri al rientro, depositeranno presso la Segreteria i documenti in originale comprovanti le spese di viaggio effettivamente sostenute, oltre ad una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, circa la durata della missione.

Art. 7
Rappresentanza organi associativi

1. Il Presidente e i consiglieri permanentemente delegati o nominati in seno ad organismi associativi in cui è rappresentato l'Ente, sono automaticamente autorizzati a recarsi a riunioni debitamente convocate.

TITOLO III
TRATTAMENTO DELLE MISSIONI

Art. 08
Rimborso delle spese di soggiorno in ambito nazionale

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino - in ambito nazionale - fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo Ente, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate ai sensi del successivo art. 13, è dovuto il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
 - a) €184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - b) € 160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedano un pernottamento;
 - c) € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore;

d) € 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.

2. La durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.

3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la misura massima del rimborso è pari ad € 58,00.

4. Le misure di cui al precedente comma 1 non sono cumulabili tra loro.

Art. 09

Trattamento di missione all'estero

1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure di rimborso previste dal precedente art. 10, comma 1, possono essere incrementate, con specifico atto deliberativo, fino ad un importo del 15 per cento.

Art. 10

Spese rimborsabili

1. Le spese effettivamente sostenute ed ammissibili per il rimborso entro i limiti di cui all'art. 10 sono:

- Le spese di alloggio;
- Le spese di vitto.

Art. 11

Rimborso delle spese di viaggio

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate in occasione di missioni svolte per recarsi fuori del capoluogo del comune per motivi attinenti allo svolgimento del mandato, nonché da quanto previsto al precedente art. 4.
2. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo di missione, ovvero quando vi siano più mezzi alternativi se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di raggiungere rapidamente il luogo di missione.
3. Il rimborso delle spese aeree avverrà nel limite del costo del biglietto di viaggio in economy.
4. L'uso del mezzo ferroviario verrà rimborsato nel limite del costo del biglietto di viaggio.
5. L'uso dell'autovettura di proprietà dei singoli amministratori è consentito e dà diritto ad una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro del carburante per ogni chilometro percorso.
5. Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, verranno altresì rimborsate le spese per i pedaggi autostradali e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse, se debitamente documentate.
6. E' consentito l'uso del taxi per i collegamenti con stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, raggiungere alberghi, uffici e spostamenti interni alla località di missione. In tal caso è riconosciuto il rimborso della relativa spesa su presentazione di apposita documentazione. L'utilizzo della macchina a noleggio è consentito solo nel caso di oggettiva impossibilità all'uso di mezzi pubblici o taxi.

Art. 12

Spese di ospitalità e di rappresentanza

1. E' ammesso il rimborso delle spese di rappresentanza istituzionali derivanti da obblighi di relazione e da dovere di ospitalità nei confronti di soggetti esterni particolarmente qualificati solo se autorizzate dal Presidente e nel rispetto dell'art. 22 dello Statuto. Le spese verranno

rimborsate previa presentazione di fattura, o altro documento fiscale idoneo, firmati dall'amministratore assegnatario e recanti la specifica causale.

Art. 13
Liquidazione delle spese

1. Il Direttore o suo delegato dispone la liquidazione, a titolo di rimborso, delle spese sostenute, sulla base della documentazione che gli interessati devono presentare (autorizzazione alla missione firmata dall'organo competente ai sensi del presente Regolamento, fatture, scontrini fiscali, ricevute, biglietti, etc. in originale) ivi compresa una dichiarazione sulla durata e finalità della missione e il rendiconto relativo alle eventuali anticipazioni dell'economista.

Art. 14
Anticipazioni fondo cassa

1. Per le missioni di cui al presente Regolamento, il Direttore è autorizzato ad anticipare la spesa presunta, qualora la stessa sia superiore ad € 30,00, sulla base di espressa richiesta dell'interessato vistata dal Presidente.
2. Per la gestione delle anticipazioni saranno osservate le norme del Regolamento del Fondo Cassa.
3. Qualora, trascorsi dieci giorni dal compimento della missione con una anticipazione di spesa, l'interessato non abbia presentato il rendiconto, il Presidente solleciterà l'amministratore a produrre la documentazione di cui all'art. 10 entro i successivi dieci giorni, ovvero a rimborsare l'anticipazione ricevuta. Ove l'Amministratore persista nella mancata esibizione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, il Presidente dispone il recupero dei fondi anticipati detraendoli da quanto maturato a favore dell'interessato per indennità di carica o gettoni di presenza.

Art. 15
Assicurazione Amministratori

1. I membri del Consiglio di Gestione della Fondazione, considerata la gratuità della loro partecipazione all'Ente e la responsabilità amministrativa e contabile che può derivare dall'esercizio delle proprie funzioni, saranno dotati di un'assicurazione per l'esercizio del proprio mandato, con rimborso della spesa sostenuta a carico della Fondazione.
2. L'adesione al contratto assicurativo avrà come parametro di riferimento quello degli Amministratori del Comune di Caorle, attraverso il broker individuato dall'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 7 comma 3 della Convenzione del 14.09.2009.

Art. 16
Rinvio

3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda allo Statuto della Fondazione, nonché alle disposizioni delle Leggi vigenti in materia.
4. Dell'ammontare di tutti i rimborsi spese erogati a qualsiasi titolo ai membri del Consiglio di Gestione, ne sarà data informazione scritta all'Assemblea, mediante apposito prospetto da inserire all'interno della Relazione di Bilancio, nonché pubblicati in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs 33/2013.